



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti – Componente

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Marco Tassoni (tessera FISE n. 001475/B) per i fatti analiticamente descritti nell'atto di deferimento per la violazione delle seguenti norme:

1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale: *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali”*;

2) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

3) Art. 1.3 lettere c) e d) del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale è sanzionabile *“ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale”* nonché *“ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se è stata resa a mezzo*



Federazione Italiana Sport Equestri

stampa, radio, televisione, internet o altro mezzo di diffusione di massa e non tempestivamente rettificata a mezzo degli stessi”;

4) Art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI a norma del quale: *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo”.*

Con contestazione dell’aggravante di cui all’art. 8.1 lett. j) del Regolamento di Giustizia FISE per *“aver commesso il fatto a mezzo della stampa, di internet o di altro mezzo di diffusione di massa, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato”.*

* * * * *

La Procura Federale depositava atto di deferimento in data 3 ottobre 2022.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell’art. 48 R.G. FISE, l’udienza di trattazione per la data del 27 ottobre 2022, disponendone la comunicazione all’Incolpato ed alla Procura Federale.

Il 19 ottobre 2022, in riscontro alla comunicazione effettuata a mezzo mail con la quale la Segreteria degli Organi di giustizia informava delle modalità organizzative dell’udienza il Sig. Tassoni, questi, ricevutosi regolarmente l’atto, rispondeva che non avrebbe inteso partecipare, utilizzando terminologia sprezzante ed offensiva nei confronti della Federazione e dei suoi organi.

All’udienza era presente il Procuratore Fise Avv. Giampaolo Guarnieri.

Il Deferito non si costituiva né compariva e, pertanto, il Tribunale ne dichiarava la contumacia.

La Procura, invitata a concludere, chiedeva applicarsi la sanzione della radiazione ex art. 6.1.XV Reg. Giust.

Il Tribunale, all’esito dell’esame del contenuto del fascicolo, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria, si riservava.

MOTIVI

L’odierno procedimento disciplinare nasce allorché, sin dal 9 giugno 2022, una serie di segnalazioni del medesimo tenore e tutte relative alle condotte ascrivibili al Sig. Tassoni pervenivano all’Ufficio del Procuratore federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

Tutti i segnalanti ponevano all'attenzione dell'Organo inquirente una serie di video trasmessi in diretta (e poi pubblicati in modo permanente) sul profilo dei social network *facebook* ed anche *instagram* del Deferito e nei quali il Sig. Tassoni riprendeva sé stesso mentre formulava apprezzamenti sulla Federazione in generale, sugli Organi politici, sugli Organi di Giustizia e su alcuni Tesserati.

Le denunce, sia per identità soggettiva che parzialmente oggettiva, confluivano in un unico fascicolo essendo le stesse inquadrabili in un'unica condotta disciplinarmente rilevante.

Venivano, quindi, acquisiti i video, i contenuti postati dal sig. Marco Tassoni sul proprio profilo *Facebook* nei mesi di giugno e luglio 2022 nonché missive inoltrate dal medesimo agli Organi della FISE.

L'esame della documentazione al vaglio del Tribunale, risultante al termine dell'attività investigativa, ha evidenziato (ancora una volta) una serie di gravissime condotte diffamatorie commesse nei confronti del Presidente federale, del Consiglio federale, della Federazione Italiana Sport Equestri in generale, degli Organi di giustizia della FISE, del CONI ed altresì nei confronti di numerosi Tesserati.

Il Sig. Tassoni, nei diversi video, si rivolge ad una platea indefinita di destinatari, su un profilo *facebook* che conta circa 5000 amici ed aperto a chiunque, affermando, con termini oggettivamente irrilevanti e lesivi della reputazione dei soggetti e del mondo sportivo cui fa riferimento nonché minacciosi nei confronti, in particolare, del Presidente FISE Avv. Marco di Paola: «...vi assicuro che dentro il consiglio federale non c'è uno che capisce un – omissis – di niente [...] sono dei deficienti a livello mondiale» ed ancora «bisogna raderli al suolo, bisogna fare terra bruciata di quel carrozzone di – omissis – ...politici di – omissis –, ladri di – omissis – ...la grande truffa finale è che Marco di Paola vuole mettere tutti i cavalli insieme [...] – omissis –, ti sei rovinato, pirla, [...] vuole prendere soldi da tutte le parti...ti sparavo, ti svuotavo tutto il caricatore di fronte alle tue figlie...andate a fare in culo tutti, avete rotto i – omissis –, mi sono rotto i – omissis –, sono matto, sono tutto, adesso vengo a prendervi io. Voglio andare in galera, perché vado a prendere Mino Palma, lo incapretto, non è una minaccia è quello che succederà. Se entro mercoledì Mino Palma, Pontiggia, Masiero, Panzeri [...] vado a prenderli io uno per uno poi arrestatemi almeno mi riposo cazzo, c'avrò una cella, poi mi impicco anche io, mi troverete impiccato».



Federazione Italiana Sport Equestri

Successivamente, riferendosi alla Sig.ra Grazia Basano (Vice Presidente della Federazione) afferma: «...mo ve lo spiego io, la signora Basano che vi ho sempre detto che è una brava cristiana, non è più una brava cristiana, perchè è inutile che fa la mamma con me poi sta sempre dentro e non dice un – omissis – , non denuncia nessuno c'avrà anche paura di questa – omissis – che hai scoperto c'avrà paura per la tua famiglia, ma non sei la mamma di tutti, sei una senza coglioni, sei una donna di merda» e poi, rivolgendosi al Consigliere federale Ettore Artioli, dice: «...scemo, non sai neanche l'italiano. Quando ti ho mandato a – omissis – a Verona te lo sei meritato e lo rifarei 100 volte, non fai paura a nessuno un altro mafioso». Un altro passaggio vede oggetto dell'invettiva il Consigliere federale Casati laddove asserisce: «...la sera stava caricando un travone, cazzi suoi se gli piace prenderlo nel – omissis – , cazzi suoi, io sono allergico ma se gli piace la – omissis – , – omissis – , è un problema suo, ma non deve fare il figo con noi, non deve fare il mafioso..» e riferendosi al Consigliere federale Panzeri: «...uno sfigato, un – omissis – , un altro che piace prenderlo nel – omissis – pure a lui [...] il problema che questi neanche fanno outing...». Anche nei video segnalati dal Sig. Fabrizio Bonciolini nonché dall'Avv. Stefania Cappa nell'interesse del Sig. Pelliccione e della sorella dello stesso il Sig. Tassoni utilizza espressioni diffamatorie esprimendosi in termini di «Ladro...Truffatore...Testa di – omissis – ...pezzente...Testa di – omissis – ...deficiente...uomo di – omissis – ».

Infine, per ultimo ma non in ordine di importanza, rivolgendosi alla Segreteria degli Organi di giustizia, il Sig. Tassoni afferma, in una mail inviata il 29 luglio 2022 alle ore 22.09: «Andate a cagare. Con affetto vostro ex datore di lavoro perché i soldi che ho prodotto io per pagare i vostri stipendi voi ladri che succhiate e basta da mamma fise non li produrreste in 10 vite...accozzaglia di ladri incapaci deficienti anche nella morale..».

La carica offensiva, diffamatoria, minacciosa, sprezzante nei confronti dell'intero mondo della Federazione Italiana Sport Equestri si appalesa in tutta la sua portata senza necessità di ulteriori verifiche o approfondimenti, essendo la stessa terminologia utilizzata evidentemente lesiva.

Tassoni colpisce gratuitamente e reiteratamente tutti, con provalazioni gravemente offensive nei modi e nei contenuti.

È indubbio che le violazioni contestate al Deferito siano state effettivamente consumate dallo stesso con consapevolezza ed elevatissima volontà denigratoria.



Federazione Italiana Sport Equestri

Le espressioni hanno oggettivo carattere offensivo, apparendo al tempo stesso prive della benché minima finalità di legittima critica o di genuina cronaca.

Gli attributi utilizzati dal Sig. Tassoni evidenziano un attacco diretto sia ai tesserati sia agli organi politici federali. Si tratta di espressioni assolutamente censurabili, insulti gratuiti alla persona ed all'immagine sia dell'organo politico (Presidente e Consiglieri) sia del singolo sportivo.

Il Tribunale ritiene opportuno rammentare che se, da un lato, ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, dall'altro dette opinioni non devono avere carattere di insulto. Nei numerosi episodi, le asserzioni del Sig. Tassoni si sostanziano in aggressioni verbali ingiuriose, lesive della reputazione, dell'immagine e della dignità personale oltre che gravemente minatorie.

Le condotte sono aggravate da diverse circostanze.

In primo luogo, si ritengono integrati gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 8.1 lett. j) Reg. Giust. per aver commesso il fatto a mezzo di Internet, mediante la pubblicazione di video dapprima trasmessi in diretta sui social network e poi postati in modo permanente in un profilo accessibile a tutti, non solo ai circa 5000 circa "amici" del Deferito, contenenti dichiarazioni lesive, offese e minacce non solo nei confronti della persona del Presidente della Federazione ma, altresì, di altri Organi politici, Organi di giustizia e tesserati.

Il Regolamento di giustizia prevede in tal caso l'inasprimento della sanzione fino al triplo del massimo previsto.

In secondo luogo, non può sottacersi la circostanza per la quale il Sig. Tassoni rivesta la carica, all'interno della FISE, di Istruttore Federale, i cui comportamenti dovrebbero a più ragione essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione ed in ogni rapporto comunque riferibili all'attività sportiva e tra tesserati.

L'Istruttore, difatti, costituisce espressione della Federazione e rappresenta un ineludibile punto di riferimento per gli allievi anche al fine di sensibilizzare al rispetto ed alla condanna di ogni forma di violenza, anche solo verbale.

Il Deferito, inoltre, è recidivo.



Federazione Italiana Sport Equestri

Almeno dal 2015, difatti, si annoverano a suo carico procedimenti disciplinari definiti sia davanti al Tribunale, sia davanti al Giudice Sportivo per illeciti della medesima natura di quello odierno e commessi nei successivi tre anni di tesseramento effettivo rispetto al momento in cui è divenuta irrevocabile la condanna precedente.

Attualmente, tra l'altro, il Deferito sta scontando una sanzione alla sospensione per anni cinque, definitiva.

Il Tribunale, pur tenuto conto del limite imposto dall'art. 13.6 Reg. Giust., ritiene, anche in considerazione del contegno procedimentale del Deferito che non solo ha deciso di rinunciare a qualsiasi forma di difesa ma ha attaccato, con riscontri gratuitamente offensivi, ogni azione degli Organi di giustizia espressione del rispetto del Regolamento e finalizzata ad informarlo delle contestazioni, della fissazione delle udienze, delle comunicazioni inerenti gli aspetti organizzativi dell'udienza di trattazione, dei suoi diritti e, quindi, effettuate nel suo esclusivo interesse, ritiene che le condotte del Deferito sono incompatibili con la sua permanenza nel mondo sportivo federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 Reg. Giust. FISE, l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

al Sig. Marco Tassoni (tessera FISE n. 001475/B) la sanzione della radiazione di cui all'art. 6.1.XV Reg. Giust.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE. Così deciso, il giorno 4 novembre 2022

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti